

## La Babele (o la Pentecoste) delle lingue nell'Unione europea

di Floriana Lisenà,  
dottoranda di ricerca presso l'Università di Palermo

### 1. Il regime linguistico dell'Unione europea

Tra gli obiettivi dell'Unione europea vi è il rispetto della «ricchezza della sua diversità culturale e linguistica» (art. 3 TUE), a cui corrisponde, a livello istituzionale, il principio del plurilinguismo e della parità tra le lingue ufficiali.

Il regime linguistico delle istituzioni europee, ai sensi dell'art. 342 TFUE (già art. 290 TCE), «è fissato [...] dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti». Il risultato delle deliberazioni del Consiglio è rappresentato dal regolamento n. 1/58, più volte modificato<sup>1</sup>, secondo il quale: «Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese» (art. 1). L'Unione europea ha, quindi, 23 lingue ufficiali – le quali continuano ad essere meno numerose degli Stati membri in quanto alcune di esse sono usate in più paesi – ed usa tre alfabeti: il latino, il greco e il cirillico.

Lo *status* di lingua ufficiale e di lavoro ha due conseguenze principali: il diritto del cittadino dell'Unione di scrivere alle istituzioni europee in una delle lingue menzionate e di ricevere una risposta nella stessa lingua (art. 24 TFUE, già art. 21 TCE); la pubblicazione dei regolamenti e degli altri atti normativi dell'UE in tutte le lingue ufficiali e di lavoro sulla Gazzetta ufficiale europea (art. 4 del regolamento).

---

<sup>1</sup> Per la precisione, il regolamento citato è stato modificato dal regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio del 13 giugno 2005 e dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006; nonché dagli Atti di adesione: della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 1972 (adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973); della Grecia del 1979; della Spagna e del Portogallo del 1985; dell'Austria, della Finlandia e della Svezia del 1994 (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio); della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca del 2003.

Ne risulta che non tutti gli atti delle istituzioni sono tradotti nelle 23 lingue ufficiali: i testi diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o a determinati destinatari – quali le note indirizzate alle autorità nazionali, le decisioni indirizzate a singoli soggetti, nonché l'insieme della corrispondenza – vengono tradotti soltanto nelle lingue richieste (artt. 2 e 3 del regolamento).

Lo stesso regolamento, inoltre, demanda alle singole istituzioni la possibilità di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico europeo nei propri regolamenti interni (art. 6). In base alle scelte compiute dalle singole istituzioni, queste ultime possono suddividersi in due tipologie: la prima comprende gli organismi rappresentativi, in cui le lingue ufficiali coincidono effettivamente anche con quelle di lavoro; alla seconda, invece, appartengono gli organismi che tutelano gli interessi generali della Comunità, nei quali il numero delle lingue effettivamente utilizzate varia da una a tre. Tra le istituzioni della prima categoria emerge il Parlamento, il quale opera nel più rigoroso e completo regime di plurilinguismo; mentre per quanto riguarda gli altri organi, ad esempio, la Commissione ha adottato l'inglese, il francese ed il tedesco e la Corte di Giustizia ha come lingua interna di lavoro il francese.

Di conseguenza, anche se il regolamento non chiarisce la differenza tra lingue ufficiali e lingue di lavoro, le pratiche linguistiche *de facto* esistenti hanno sancito come «lingue ufficiali» quelle utilizzate nella comunicazione esterna (tra l'istituzione e i cittadini), e come «lingue di lavoro» quelle utilizzate nella comunicazione interna (*inter-* e *intra-*istituzionale)<sup>2</sup>.

Ogni istituzione comunitaria dispone poi di un dipartimento che si occupa dei servizi di traduzione e interpretariato, oltre alla presenza di due enti autonomi, il Servizio Comune Interpretazione-Conferenze ed il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al servizio delle agenzie decentrate e degli altri organismi che non dispongono di traduttori alle proprie dirette dipendenze<sup>3</sup>.

Per avere un'idea concreta del quadro delineato, si riportano i dati del servizio di traduzione del Parlamento europeo: al suo interno lavorano circa 700 traduttori e 170 giuristi linguisti incaricati di assicurare la conformità dei testi giuridici in tutte le lingue ufficiali. I numeri salgono poi per i servizi di interpretazione: la Direzione generale dell'interpretazione e delle conferenze del Parlamento europeo impiega circa 430 interpreti funzionari e può contare su una riserva di circa 2.500 interpreti esterni. Il risultato è che, in occasione delle sedute plenarie, durante le quali l'interpretazione simultanea è effettuata da e verso tutte le lingue ufficiali dell'Unione, vengono mobilitati in media dagli 800 ai 1.000 interpreti<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Cfr., sul problema della disparità nell'uso delle lingue di lavoro, CARLI A., *Plurilinguismo e lingue minoritarie nella politica linguistica europea*, in *Revue Française de Linguistique Appliquée*, n. 2, 2004, IX, 70 ss.

<sup>3</sup> Per approfondimenti sui servizi di traduzione delle istituzioni europee, cfr. ORTOLANI A., *Lingue e politica linguistica nell'Unione europea*, in *Riv. critica del dir. priv.*, n. 1, 2002, 144 ss.

<sup>4</sup> I dati riportati sono tratti da <http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=IT&id=155>. Si tenga presente che per tradurre i testi redatti in tutte le lingue ufficiali, il Parlamento europeo ha istituito un sistema di

Affermare che la lingua dell'Europa è la traduzione<sup>5</sup>, non è pertanto molto lontano dalla realtà dei fatti.

Non resta che chiedersi cosa ha spinto l'Unione ad optare per tale regime linguistico "costoso"<sup>6</sup> ed indubbiamente difficile da gestire.

## 2. Le ragioni del multilinguismo europeo

La scelta della parità linguistica a livello europeo non ha precedenti nel panorama delle organizzazioni sovranazionali, in nessuna delle quali vige un multilinguismo così esteso, dato il numero limitato di lingue ufficiali scelte<sup>7</sup>.

Non è certo questa la sede per soffermarsi sulle caratteristiche che rendono peculiare l'Unione europea rispetto alle altre organizzazioni internazionali, ma è sufficiente richiamare due elementi che giustificano il principio del plurilinguismo istituzionale.

Innanzitutto, a livello politico, la sovranità democratica dell'Unione si fonda su una doppia legittimazione, quella che deriva dai governi, di cui si fa portavoce il Consiglio, e quella che deriva dai cittadini, rappresentati dal Parlamento europeo. Soprattutto per quanto riguarda quest'ultima istituzione, esigere che i suoi membri siano in grado di leggere gli atti parlamentari, seguire le discussioni e di esprimersi in una lingua ufficiale diversa dalla propria lederebbe un principio di democrazia sostanziale. Il diritto di

3

---

lingue "relais" che consiste nel tradurre inizialmente i testi nelle lingue più utilizzate (inglese, francese o tedesco). Lo stesso vale per il servizio di interpretazione: anche se, in linea di principio, ogni interprete lavora a partire dalla lingua originale verso la propria madrelingua, tuttavia, dato l'elevato numero di combinazioni linguistiche possibili (23x22 lingue per un totale di 506), si può far ricorso ad un sistema "relais" che consiste nell'interpretare da una lingua verso un'altra passando da una terza, la lingua "pivot".

<sup>5</sup> L'espressione è di Umberto Eco ed è riportata nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 settembre 2008 relativa a "*Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune*".

<sup>6</sup> La misura più direttamente quantificabile del costo del multilinguismo per l'UE è data dal costo dei suoi servizi linguistici, cioè dei traduttori e degli interpreti che rendono possibile il lavoro nelle 23 lingue ufficiali. La cifra più recente (2005) relativa al costo totale annuo di questa voce è di 1.123 milioni di euro, pari all'1% del bilancio generale annuo dell'Unione europea. Dividendo tale importo per la popolazione dell'UE, si ottiene un costo pro capite di 2,28 euro all'anno. Il costo del multilinguismo rappresenta, invece, circa un terzo del bilancio del Parlamento europeo; nel 2008 è stato pari a 484 milioni di euro. I dati sono tratti dal portale delle lingue d'Europa <http://europa.eu/languages/it/home>.

<sup>7</sup> Ad esempio, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato sei lingue ufficiali: inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo; il Consiglio d'Europa due: inglese e francese.

ogni deputato – eletto a prescindere dalle proprie competenze linguistiche – a partecipare alle sedute nella propria lingua è pertanto espressamente sancito dal regolamento del Parlamento europeo<sup>8</sup>.

In secondo luogo, alcuni atti delle istituzioni, in virtù del principio della diretta applicabilità, producono effetti diretti per i cittadini, a cui sono attribuiti diritti ed impartiti obblighi senza alcuna mediazione da parte del diritto nazionale. Ciò comporta che, nel rispetto del principio della certezza del diritto e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, tutti i cittadini europei devono essere in grado di capire i testi degli atti legislativi direttamente applicabili negli Stati membri, quindi devono averli a disposizione nella lingua ufficiale del loro paese.

Questa posizione è stata assunta anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, la quale, nella causa C-161/06, *SkomaLux sro contro Celní ředitelství Olomouc*, dell'11 dicembre 2007, ha dovuto affrontare il problema della opponibilità e della diretta efficacia del diritto comunitario nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati aderenti.

La questione in esame dinanzi alla Corte verteva sull'interpretazione dell'art. 58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea di alcuni nuovi Stati aderenti, in forza del quale la Repubblica ceca era entrata a far parte dell'Unione europea in qualità di Stato membro a decorrere dal 1° maggio 2004. Nell'ambito di una controversia pendente tra la società "Skoma-Lux sro" e la direzione doganale di Olomouc, in merito ad un'ammenda relativa ad alcuni illeciti doganali, la società sosteneva che la direzione doganale non poteva opporre la normativa comunitaria applicata nel caso di specie, dato che la stessa non era ancora stata pubblicata in lingua ceca nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Corte di Giustizia ha concluso nel senso della inopponibilità ai singoli di uno Stato membro di un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella lingua di tale Stato, enunciando il principio per cui il diritto comunitario «osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorché quest'ultima è una lingua ufficiale dell'Unione europea, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 138 del Regolamento interno del Parlamento europeo (Gazzetta ufficiale L 44 del 15.02.2005): «1. Tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle lingue ufficiali. 2. Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza. 3. Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione. 4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Fatto salvo il consenso dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide».

nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi». I principi posti a base di tale assunto sono stati richiamati dalla stessa Corte: il principio fondamentale della certezza del diritto, il quale «impone che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro, ciò che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario», ed il principio di parità di trattamento, che impone di non «applicare gli obblighi imposti da una normativa comunitaria in modo identico nei vecchi Stati membri, dove i singoli hanno la possibilità di prendere conoscenza dei suddetti obblighi nella lingua del proprio Stato consultando la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e negli Stati membri aderenti, dove tale presa di conoscenza è stata resa impossibile a causa di una pubblicazione tardiva»<sup>9</sup>.

Soltanto la parità di trattamento tra le lingue comunitarie può assicurare, quindi, l'eguaglianza sostanziale tra i cittadini europei, dato che i documenti non prodotti o non tradotti in certe lingue vanno inevitabilmente a creare lacune di informazione, con conseguente mancato rispetto delle pari opportunità.

Ciò è ancora più evidente nel caso deciso dal Tribunale di primo grado nella causa T-185/05 del 20 novembre 2008, su ricorso della Repubblica italiana ai fini dell'annullamento di bandi di concorso, pubblicati solo in francese, inglese e tedesco, per posti di inquadramento superiore disponibili presso la Commissione europea.

La ricorrente sosteneva, in particolare, la violazione dell'art. 12 TCE, dell'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a termini del quale «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica», del regolamento n. 1/58, nonché dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità e al rispetto della diversità linguistica<sup>10</sup>. Il Tribunale ha accolto il ricorso della Repubblica italiana ed ha annullato l'atto della Commissione, dopo aver rilevato una situazione di «discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati ad una procedura di selezione»<sup>11</sup>, in quanto «la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo dell'avviso di posto vacante unicamente in alcune lingue comunitarie, quando invece anche soggetti

<sup>9</sup> Cfr. CGCE, sentenza 11 dicembre 2007, causa C-161/06, punti 28 e 29. La Corte richiama fra i suoi precedenti: sentenze 26 novembre 1998, causa C-370/96, *Covita*, punto 27; 8 novembre 2001, causa C-228/99, *Silos*, punto 15, e *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita*, punto 95.

<sup>10</sup> La Repubblica italiana aggiungeva che «che il principio della tutela della diversità linguistica della Comunità si impone come esigenza fondamentale nei confronti di tutti gli organi e le istituzioni della stessa. L'applicazione del regime linguistico delle istituzioni dell'Unione europea non può essere dissociata da tale principio. Detto regime garantirebbe il riconoscimento dei diritti linguistici degli individui aventi accesso diretto alle istituzioni comunitarie. Esso deriverebbe dalla particolare natura dei rapporti che legano la Comunità europea ai propri cittadini e dovrebbe, quindi, essere considerato quale diretta espressione della diversità linguistica dell'Unione europea» (punto 85). Del medesimo tenore erano poi le argomentazioni di Spagna e Lettonia, intervenute a sostegno del ricorso italiano (rispettivamente, punti 97-100 e 101-105).

<sup>11</sup> Cfr. Tribunale di primo grado, sentenza 20 novembre 2008, causa T-185/05, punto 142.

che conoscano solo altre lingue comunitarie potrebbero presentare la loro candidatura, è tale da condurre, in assenza di altre misure intese a consentire a quest'ultima categoria di candidati potenziali di prendere utilmente conoscenza del contenuto di tale avviso, ad una discriminazione a loro danno»<sup>12</sup>.

In definitiva, emerge dalla giurisprudenza comunitaria una visione del principio di parità linguistica come sostanziale applicazione del principio di eguaglianza, inteso, a sua volta, come pari opportunità per tutti i cittadini dell'Unione.

Se è vero che alla base di tale ottica ci sono le peculiari caratteristiche dell'ordinamento comunitario sopra richiamate – presenza di organi rappresentativi eletti dai cittadini europei; emanazione di atti comunitari con diretta incidenza sui singoli – non si può non rilevare che l'Unione europea, ai fini della scelta del proprio regime linguistico, ha dovuto anche fare i conti con la posizione degli Stati membri sul punto.

### 3. L'unicità della lingua nelle politiche linguistiche nazionali

Le politiche linguistiche finora perseguite dagli Stati europei sono state di tipo protezionistico, volte a difendere la lingua nazionale ed insieme con questa la propria identità di nazione. Non bisogna dimenticare, infatti, che «gli Stati europei si sono consolidati sulla base della concezione della nazionalità, la quale faceva derivare da una serie di elementi naturali e fattuali, tra i quali anche la comunanza di linguaggio, la natura propria di ciascun popolo»<sup>13</sup>.

Se la battaglia per l'unificazione linguistica risponde alle esigenze di un popolo “da farsi”, l'uso delle lingue nel corso della storia dei popoli conferma la preferenza per l'unicità e l'uniformità della lingua, utilizzata come veicolo del “Verbo” delle ideologie politiche di volta in volta dominanti.

Così, nella Francia all'epoca della Rivoluzione francese, tra le primissime preoccupazioni del governo rivoluzionario, che necessitava di un ampio consenso popolare e che, di conseguenza, mirava ad un'opera di proselitismo, indispensabile al suo rafforzamento, ci fu proprio il disegno dell'unificazione linguistica del Paese (accanto a quello dell'unificazione del diritto)<sup>14</sup>. Oltre ad essere un problema in prima istanza politico, la battaglia linguistica finì per coincidere con quella ideologica: l'ignoranza linguistica, creando confini ben

<sup>12</sup> Cfr. Tribunale di primo grado, sentenza 20 novembre 2008, causa T-185/05, punto 135.

<sup>13</sup> Cfr., CASTORINA E., *Linguaggio costituzionale e integrazione europea*, in *Quad. eur.*, n. 13, 2009, reperibile in formato elettronico su [http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/13\\_2009.pdf](http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/13_2009.pdf).

<sup>14</sup> Come noto, il progetto dell'unificazione giuridica della Francia portò all'emanazione nel 1804 del *Code Napoléon*. Per avere un'idea della situazione della frammentazione giuridica – non dissimile da quella linguistica – del paese, si veda la battuta di Voltaire, riferita al diritto consuetudinario francese diverso da provincia a provincia, secondo il quale viaggiando per la Francia si cambiava cavallo tanto spesso quanto si cambiava diritto (cfr., PETRONIO U., *La lotta per la codificazione*, Giappichelli, Torino, 2002, 146).

più limitanti di quelli geografici, ostacolava la realizzazione dei principi egualitari della Rivoluzione e dell'unitarietà della nuova nazione<sup>15</sup>.

Ad ideologie variate, la situazione non muta: i regimi centralisti del '900, tutti caratterizzati da forme più o meno spiccate di nazionalismo, hanno adottato una politica di imposizione della lingua nazionale – coincidente spesso con quella utilizzata dalla classe dirigente – e di soppressione delle libertà linguistiche.

Nell'Italia fascista, ad esempio, l'indirizzo seguito dal regime fu, come noto, quello della «snazionalizzazione» delle popolazioni dei territori annessi<sup>16</sup> e della esaltazione della lingua italiana quale «Lingua della Patria; lingua dell'esercizio di ogni attività; organo di comuni interessi, affetti, passioni; che sulle ali dei fogli trascorre di città in città, annunziatrice di ogni fatto e pensiero; accolta dagli atti di governo ed echeggiante nelle aule parlamentari e giudiziarie, e dai pergami; lingua nella quale ogni italiano ritrova il virtuale vernacolo paesano e il linguaggio materno; lingua che ci congiunge nella parola, come ci uniscono

---

<sup>15</sup> Sul punto, è interessante riportare le osservazioni dell'abbé Grégoire, il quale fu uno dei principali sostenitori della campagna per l'unificazione linguistica della Francia rivoluzionaria: «pour extirper tous les préjugés développer tous les vérités, fondre tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le mécanisme et faciliter le jeu de la machine politique, il faut identité de langage», in *Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française*, in *Oeuvres de l'abbé Grégoire*, Paris, KTO Press-Edhis, 1977, 241.

<sup>16</sup> Per approfondimenti, cfr. PIZZORUSSO A., voce *Lingue (uso delle)*, in *Nov. Dig. it.*, IX, Torino, 1957, 937: «Oltre che con le violenze e le intimidazioni, questa politica fu sostenuta anche con l'emanazione di alcune leggi: con una di queste si provvide così alla revisione della toponomastica (R. D. 29-III-1923, n. 800), mentre con un'altra (R.D. 15-X-1925, n. 1796) fu stabilito l'obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli affari civili e penali che si trattassero negli uffici giudiziari del regno [...]. Per «restituire in forma italiana» i cognomi delle famiglie dei territori annessi vennero emanati diversi provvedimenti legislativi, con i quali fu disposto che con decreto prefettizio – emanato d'ufficio – sarebbero stati ricondotti alla forma italiana i cognomi che, originariamente italiani o latini, fossero stati tradotti in altre lingue o deformati con grafie straniere o con l'aggiunta di un suffisso straniero, nonché i cognomi di origine toponomastica derivanti da luoghi i cui nomi erano stati tradotti o ridotti in lingue straniere. [...] In conformità agli stessi principi furono anche modificate le disposizioni relative all'insegnamento». La campagna per il purismo linguistico durante il fascismo raggiunse livelli ancora più pervasivi fino a giungere ad un controllo sul lessico: a parte il divieto dei “forestierismi” – per cui, ad esempio, “bar” si trasformano in “mescite” o “quisibeve”, i “sandwich” in “tramezzini”, il “club del tennis” nella “consociazione della pallacorda” – caso emblematico fu l'abolizione del “lei”, a partire dal 1938, quando fu pubblicato ne *Il Corriere della Sera* l'articolo di Bruno Cicognani, il quale definisce il “lei” come «aberrazione grammaticale e sintattica...spagnolismo...prodotto del cortigianismo...servilismo e goffaggine, auspicando un ritorno al “tu” espressione dell'universale romano e cristiano e al “voi” segno di rispetto e di riconoscimento di gerarchia».



l'ideale immortale della Patria e il dovere di custodia della conquistata affermazione del nostro diritto imperiale»<sup>17</sup>.

In sostanza, lingua della libertà o lingua della Patria, purchè sia unica lingua della nazione<sup>18</sup>.

In tempi più recenti, la politica linguistica degli Stati, pur dettata da istanze ideologiche e culturali diverse, rimane ancorata ad una difesa della propria lingua nazionale.

Ne è conferma la posizione di paesi come la Francia, in cui, a seguito della revisione costituzionale del 25 giugno 1992, il francese è diventato "*langue de la République*" o come l'Italia, in cui è stato presentato un disegno di legge costituzionale di "*Modifica all'articolo 12 della Costituzione concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica*"<sup>19</sup>. Certo, in tempi di multiculturalismo, da un

<sup>17</sup> Cfr. JAMALIO A., voce *Lingua italiana (uso della)*, in *Nuovo Dig. it.*, Torino, 1938, VII, 962.

<sup>18</sup> Senza dubbio, bisogna tener presente che l'approccio "monolingustico", oltre che ad esigenze politico-ideologiche, risponde innanzitutto ad istanze pratiche: nella Francia rivoluzionaria, esisteva una situazione di assoluta incomunicabilità tra i ceti sociali più bassi dovuta al fatto che 6 milioni di francesi ignorava la lingua nazionale e si parlavano nelle campagne oltre trenta dialetti diversi; e ancora, nel territorio dell'Unione sovietica erano parlate circa 300 lingue, per cui la coufficialità di ciascuna di esse avrebbe comportato uno sforzo organizzativo ed economico difficilmente sostenibile dall'apparato statale.

<sup>19</sup> A.C. n. 839, XVI legislatura, presentato il 7 maggio 2008. Si noti che, attualmente, l'affermazione dell'ufficialità della lingua italiana è contenuta in una legge ordinaria, all'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Nella relazione al d.d.l. costituzionale in questione si legge: «Appare [...] imprescindibile la previsione costituzionale della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, espressione dell'appartenenza degli italiani a una sola comunità nazionale, soprattutto in relazione alle forti tensioni secessioniste che investono non più soltanto le minoranze storiche nel territorio italiano, ma vaste zone del territorio nazionale sulla base di identità etniche (o dialetti) a volte meramente virtuali». Tale posizione di difesa della lingua italiana nel segno dell'unitarietà della nazione sembra essere anche quella assunta dalla Corte costituzionale, la quale, nella sent. n. 159 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana). In tale pronuncia, la Corte ricorda che «La consacrazione, nell'art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999, della lingua italiana quale «lingua ufficiale della Repubblica» non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica». A commento di tale sentenza, cfr. STRADELLA E., *La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); TONIATTI R., *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di "un nuovo modello di riparto delle competenze" legislative fra Stato e Regioni*, *ivi*; PALERMO F., *La Corte "applica" il Titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle*



lato, e rafforzamento delle autonomie locali, dall'altro, si può correre il rischio di una disgregazione dell'identità nazionale, per cui anche la lingua è buona a far da collante.

Stando così le cose, è evidente che l'Unione europea si è trovata dinanzi a Stati membri non ancora pronti per abbandonare l'identità linguistica nemmeno a livello sovranazionale, se non a prezzo di sentire minata anche la loro identità politica e culturale<sup>20</sup>.

#### 4. Il principio di parità linguistico: profili problematici

Il plurilinguismo dell'Unione europea appare allora non solo dettato da esigenze di trasparenza e legittimazione democratica delle istituzioni europee ma anche come l'unica soluzione possibile per salvaguardare la porzione di sovranità che gli Stati hanno deciso di sottrarre al processo d'integrazione (non a caso le decisioni sul regime linguistico dell'Unione sono adottate dal Consiglio all'unanimità). La "saggia" scelta politica dell'Unione è stata, pertanto, quella di trasformare la diversità linguistica da elemento di dispersione a ricchezza e risorsa culturale<sup>21</sup>.

---

*Regioni*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it). Si vedano anche le pronunce degli anni '80 e '90 della Corte costituzionale sul problema dell'utilizzo della lingua slovena nel processo: la Corte, pur affermando che la tutela delle minoranze linguistiche «rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo» (sent. n. 15 del 1996), ha ricordato, fin dalla sent. n. 28 del 1982, che «la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni». Nella pronuncia da ultimo citata ha aggiunto che «né l'articolo 3 né l'articolo 6 della Costituzione possono garantire una specifica tutela agli appartenenti a singole minoranze linguistiche», in quanto nel nostro ordinamento l'attuazione dei principi dell'articolo 6 della Costituzione avviene secondo regimi articolati e peculiari, dettati in relazione alle differenziate situazioni ambientali. In particolare, è da escludere che la parificazione della lingua slovena a quella italiana come lingua ufficiale del processo possa avvenire con un intervento additivo da parte della Corte, in assenza, cioè, di un «necessario e auspicabile intervento del legislatore, così come è avvenuto, per la minoranza di lingua tedesca residente nel Trentino-Alto Adige, con il d.P.R. 15 luglio 1988, n.574» (sent. n. 62 del 1992).

<sup>20</sup> Un antico detto, riportato da Isidoro del Lungo, recitava: «Esser maggiore infamia ad un popolo il perdere lingua che libertà; perché la vita dell'uomo libero non dura più che quella dell'uomo schiavo; ma la lingua fa l'uomo immortale» (ISIDORO DEL LUNGO, *Per una lingua d'Italia un vecchio accademico della Crusca*, Zanichelli, Bologna, 1923, 152).

<sup>21</sup> Cfr., da ultimo, la Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: «Una risorsa per l'Europa e un impegno comune».

Ad ogni modo, anche se si dovesse superare la barriera delle identità nazionali, non sarebbe di facile soluzione l'individuazione di una lingua europea: dai dati sulle lingue utilizzate dalle popolazioni d'Europa risulta che la lingua parlata dal maggior numero di persone nell'UE è il tedesco, che però non è molto diffuso al di fuori della Germania e dell'Austria; le lingue UE parlate dal maggior numero di persone a livello mondiale sono lo spagnolo e il portoghese, ma la maggior parte di coloro che le parlano non risiede in Europa; il francese è la lingua ufficiale, o una delle lingue ufficiali, di tre Stati membri dell'UE, è parlato in molte parti del mondo ed è insegnato in numerose scuole europee, è tuttavia conosciuto molto più nei paesi dell'Europa meridionale e occidentale che in quelli del nord o dell'est; tra le lingue UE, l'inglese è la più diffusa, sia come prima che come seconda lingua, tuttavia, meno della metà della popolazione dell'UE è in grado di esprimersi in questa lingua<sup>22</sup>.

D'altra parte, se la scelta cadesse su una lingua artificiale – come l'esperanto – l'Europa finirebbe per diventare una “Terra di Mezzo” di tolkieniana memoria<sup>23</sup> in cui la distanza tra il *modus* di comunicazione imposto dall'alto e quello materialmente utilizzato dai cittadini sarebbe la stessa che esiste tra realtà e fantasia<sup>24</sup>.

Adottando una sola lingua, naturale o artificiale che sia, è certo che la maggioranza della popolazione europea non la conoscerebbe abbastanza bene per poter applicare il diritto comunitario, esercitare i propri diritti o esprimersi in modo sufficientemente corretto da partecipare alle attività dell'Unione europea. Ciò, con evidente pericolo per il consolidarsi del diritto comunitario, il quale inevitabilmente perderebbe di effettività.

Tuttavia, il pluralismo linguistico non assicura comunque un adeguato livello di certezza del diritto.

Basti pensare alla difficoltà nell'individuare una corrispondenza tra l'uso di determinati termini nell'ordinamento europeo, rispetto al significato che ai medesimi è proprio secondo la consolidata dogmatica giuridica affermatasi nell'esperienza dei singoli Stati europei. Il plurilinguismo, cioè, «rende intraducibili, o

<sup>22</sup> I dati in percentuale sono reperibili in [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_243\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf).

<sup>23</sup> Come noto, J. R. R. Tolkien, professore di lingua e letteratura inglese presso l'Università di Oxford ed esperto di dialetti medioevali dell'Europa celtica, nella sua saga fantastica de “Il Signore degli anelli” diede voce ai suoi personaggi attraverso decine di idiomi diversi tutti creati artificialmente. Nei suoi carteggi, l'autore stesso confessa che le storie della “Terra di Mezzo” sono unicamente un tentativo di creare una collocazione verosimile, seppure fittizia, alle parole dei suoi linguaggi.

<sup>24</sup> Si noti che, essendo l'uso della lingua un fenomeno sociale essenzialmente sviluppato dal basso, storicamente nessuna lingua artificiale è riuscita ad affermarsi su una o più lingue naturali. Come unico caso potrebbe essere ricordato quello dell'*ivrit*, cioè l'ebraico moderno, il quale, sebbene non possa essere considerato una lingua radicalmente artificiale, data la sua diretta discendenza dall'ebraico antico, è nato e si è diffuso grazie al lavoro del linguista E. Ben Yehudah (1858-1922), che adattò l'ebraico classico a quello moderno con la creazione di nuovi termini.

suscettibili di essere tradotti solo con approssimazioni, termini usati in ambienti pur culturalmente non lontani»<sup>25</sup>.

Ancora più problematico, in un regime di multilinguismo così esteso, è garantire la piena conformità dei testi tradotti in tutte le lingue ufficiali.

Come caso emblematico, basta ricordare le diverse versioni linguistiche dell'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è dedicato – per una curiosa coincidenza – proprio al rispetto della diversità linguistica, oltre che culturale e religiosa. Nella versione italiana, l'articolo recita: «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». La formula verbale è identica anche nelle altre traduzioni linguistiche della Carta: «in francese “respecte”, in tedesco “achtet”, in spagnolo “respeta”, in portoghese “respeita”; solo in inglese il verbo corrispondente “respect” è retto dalla formula “shall” che lascia emergere un maggiore profilo di doverosità nell'azione comunitaria al rispetto della diversità»<sup>26</sup>.

È evidente che la difformità dei testi può ingenerare incertezza nell'applicazione delle diverse norme derivanti da disposizioni linguisticamente – anche leggermente – differenti: se lo spostamento di posizione di una virgola nel vaticinio pronunciato dalla Sibilla Cumana bastava a gettare nel panico i soldati prossimi a partire per la guerra<sup>27</sup>, si consideri quanto possa incidere l'aggiunta di una particella grammaticale, magari sfuggita alla penna del traduttore “distratto”.

Dato il principio di parità fra tutte le lingue ufficiali, non ci possono essere lingue più ufficiali di altre e pertanto una eventuale difformità – tutt'altro che infrequente – tra 23 testi giuridici va risolta unicamente sul piano interpretativo. La stessa Corte di Giustizia propende per questa soluzione, dato che la sua giurisprudenza è costante nel ritenere che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione non va considerato isolatamente ma deve essere «interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali»<sup>28</sup> e

<sup>25</sup> Così, RESCIGNO P., *Sul diritto e linguaggio: tre considerazioni*, in *Giur. it.*, 1998, 1078. L'A. fa l'esempio della formula dello “Stato di diritto” usata in Italia e in Germania in confronto alla “rule of law” della tradizione anglo-americana, o allo “Stato sociale” rispetto al “Welfare State”.

<sup>26</sup> Così, CELOTTO A., *Commento agli artt. 21-22 della Carta di Nizza*, in BIFULCO R., CARTABIA M., CELOTTO A., (a cura di) *L'Europa dei Diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, Il Mulino, 2001, 176.

<sup>27</sup> Precisamente, quando dalla Sibilla Cumana si recavano i soldati prossimi a partire per la guerra, per essi la Sibilla pronunciava sempre le stesse parole: “*ibis et redibis non morieris in bello*”. Per modificare il senso della profezia bastava che ella si soffermasse, oppure no, sulla parola “non”. Ne scaturivano, così, due diversi oracoli: “*ibis et redibis, non morieris in bello*” (“andrai e ritornerai, non morirai in guerra”) o “*ibis et redibis non, morieris in bello*” (“andrai e non ritornerai, morirai in guerra”).

<sup>28</sup> Cfr., da ultimo, CGCE, sentenza 15 aprile 2010, causa C-511/08, *Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV. contro. Heinrich Heine GmbH*, punto 51. V. anche, in tal senso, sentenze 2 aprile 1998, causa C-296/95, *EMU Tabac e a.*, punto 36; 17 giugno 1998, causa C-321/96, *Mecklenburg*, punto 29; 20

che «in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte»<sup>29</sup>.

La possibilità di far prevalere una versione linguistica sulle altre è esclusa espressamente dalla Corte di Giustizia nel caso deciso con la sentenza del 2 aprile 1998, causa C-296/95, *EMU Tabac e a.*, riguardante l'interpretazione dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale articolo prevede che «per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati». I ricorrenti sostenevano che tale disposizione fosse applicabile, non solamente nel caso di acquisto delle merci da parte di un privato, ma anche nel caso di acquisto da parte di un agente il quale ne ha pure organizzato il trasporto, secondo l'adagio tratto dal diritto romano e divenuto principio generale del diritto in molti ordinamenti nazionali europei “*qui facit per alium facit per se*”, secondo cui la persona la quale ha agito per il tramite di un mandatario va trattata come se avesse agito personalmente.

Tuttavia nessuna versione linguistica prevede esplicitamente un intervento siffatto e, al contrario, le versioni danese e greca lasciano apparire in modo particolarmente chiaro che, affinché i diritti di accisa siano dovuti nel paese di acquisto, il trasporto dei prodotti dev'essere effettuato personalmente dall'acquirente. I ricorrenti, a tal proposito, ritenevano che le due versioni citate, dal momento che sono in contraddizione con le altre versioni linguistiche, non andavano prese in considerazione per il motivo che le popolazioni dei due Stati membri interessati rappresentavano in totale il 5% della popolazione dei dodici Stati membri nel momento in cui era stata adottata la direttiva e che la loro lingua non sarebbe compresa agevolmente dai cittadini degli altri Stati membri.

A tale obiezione, la Corte di Giustizia ha prevedibilmente risposto che «a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua»<sup>30</sup>. Ne deriva che l'art. 8 della direttiva non si può applicare quando l'acquisto e/o il trasporto di merci soggette ad accisa sono stati effettuati per il tramite di un agente, in forza dell'esclusione dell'intervento di un terzo mandatario in alcune versioni linguistiche, le quali di fatto “prevalgono” sulle altre che nulla stabiliscono in proposito.

In verità, la stessa Corte di Giustizia riconosce, in talune ipotesi, una prevalenza di una versione linguistica sulle altre, come affermato nella sentenza 9 marzo 2000, causa C-437/97, *EKW e Wein & Co.*:

---

novembre 2008, causa C-375/07, *Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading*, punto 46, nonché 10 settembre 2009, causa C-199/08, *Eschig*, punto 54.

<sup>29</sup> Così, ancora, CGCE, sentenza 15 aprile 2010, causa C-511/08, *Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV. contro. Heinrich Heine GmbH*, punto 51. Cfr., nel medesimo senso, sentenze 9 marzo 2000, causa C-437/97, *EKW e Wein & Co.*, punto 42; 4 ottobre 2007, causa C-457/05, *Schutzverband der Spirituosen-Industrie*, punto 18, nonché 9 ottobre 2008, causa C-239/07, *Sabatauskas e a.*, punto 39.

<sup>30</sup> CGCE sentenza del 2 aprile 1998, causa C-296/95, *EMU Tabac e a.*, punto 36.

«allorché una disposizione di diritto comunitario può avere diverse interpretazioni, occorre dare priorità a quella che è idonea a salvaguardare il suo effetto utile»<sup>31</sup>.

Nella causa da ultimo citata, la Corte era stata chiamata ad interpretare l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE sulle accise, il quale, al comma 2, stabilisce che i prodotti oggetto della disciplina dettata dalla direttiva possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, «nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». Relativamente a tale norma si riscontra tuttavia una discordanza tra le versioni linguistiche dei paesi membri: nelle versioni tedesca, spagnola, francese, italiana e portoghese, l'uso dell'espressione «o» consente un'alternativa tra il rispetto delle regole comunitarie d'imposizione relative alle accise e il rispetto di quelle relative all'IVA, mentre, nelle versioni inglese, danese, finlandese, greca, olandese e svedese, l'espressione «e» sembra richiedere il rispetto cumulativo di queste regole.

La Corte è dovuta perciò ricorrere ad un'interpretazione sistematica della norma per risolvere l'antinomia tra le due traduzioni<sup>32</sup>. Essa, infatti, solo dopo aver rilevato che l'IVA e le accise presentano talune caratteristiche incompatibili (per quanto riguarda le modalità di calcolo, il momento della riscossione, le caratteristiche della generalità/specificità), ha concluso che «l'art. 3, n. 2, della direttiva sulle accise prevede una condizione impossibile da realizzare se dovesse essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri il rispetto contemporaneo delle regole dell'imposizione relative a queste due categorie d'imposta»<sup>33</sup>. Insomma, sono da preferire le versioni linguistiche che prevedono la disgiunzione anziché la congiunzione, con l'inevitabile conseguenza che la «e», laddove vi fosse, va letta come «o». Verrebbe da aggiungere: contro il comune canone ermeneutico letterale, “sopraffatto” dalla necessità di coordinare più testi antitetici ma giuridicamente equiparati tra loro.

A guardar bene, quindi, la tecnica interpretativa, in tali ipotesi, finisce per nascondere l'inevitabile scelta di una o più versioni linguistiche rispetto ad altre, le quali però, almeno in linea teorica, continuano tutte a far fede ugualmente. In un sol colpo si “smascherano” due principi: parità delle lingue ufficiali e certezza del diritto comunitario per i destinatari delle norme.

Alla luce di quanto detto, facilmente ci si potrebbe schierare dalla parte di coloro i quali criticano la “Babele” delle lingue europee. Lì, si sa, il multilinguismo portò al fallimento del progetto ed alla dispersione dei popoli<sup>34</sup>. *Melius re perpensa*, tuttavia, la situazione europea ricorda più da vicino ciò che accadde il

<sup>31</sup> CGCE sentenza 9 marzo 2000, causa C-437/97, *EKW e Wein & Co.*, punto 41.

<sup>32</sup> Sull'interpretazione come tecnica per risolvere le antinomie tra norme, cfr. ampiamente CELOTTO A., *Coerenza dell'ordinamento e soluzione delle antinomie nell'applicazione giurisprudenziale*, in MODUGNO F., *Appunti per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000, 135 ss. e 144 ss.

<sup>33</sup> CGCE sentenza 9 marzo 2000, causa C-437/97, *EKW e Wein & Co.*, punto 44.

<sup>34</sup> Cfr. Genesi 11, 9: «[1]Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. [2]Emigrando dall'oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. [3]Si dissero l'un

giorno della Pentecoste<sup>35</sup>, in cui gli apostoli, pur parlando ciascuno nella propria lingua, riuscivano a comprendersi perché tutti pervasi dallo stesso Spirito. Ecco come, al di là delle evidenti difficoltà nel mantenimento del pluralismo linguistico, in Europa continuerà un costruttivo dialogo solo fin quando, nonostante le molte diverse lingue, si parlerà comunque ispirati dal medesimo “Spirito europeo”.

---

l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. [4]Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra». [5]Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. [6]Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. [7]Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». [8]Il Signore li disperso di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. [9]Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperso su tutta la terra».

<sup>35</sup> Cfr. Atti 2, 1-11.